

## REGOLAMENTO (CE) N. 1602/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1994

che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8 e l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 deve essere riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre;

considerando che, poiché i prelievi e i prezzi limite nel settore delle carni suine sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CE) n. 687/94 della Commissione, del 28 marzo 1994<sup>(3)</sup>, per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1994, occorre procedere ad una nuova determinazione dei medesimi per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994;

considerando che il prelievo applicabile ai suini macellati si compone di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza fra i prezzi nella Comunità, da un lato, e sul mercato mondiale, dall'altro, della quantità di cereali da foraggio stabilita in conformità delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2764/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme per il calcolo di un elemento del prelievo applicabile ai suini macellati<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4160/87<sup>(5)</sup>, quantità la cui composizione è indicata nel regolamento stesso;

considerando che, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2759/75, ai fini del calcolo dei prelievi all'importazione nel settore delle carni suine sono fissati una volta all'anno i prezzi dei cereali foraggeri nella Comunità per un periodo di dodici mesi che inizia il 1° luglio, in funzione dei prezzi di entrata e delle maggiorazioni mensili; che nonostante l'impegno profuso dalla Commissione il Consiglio non ha ancora fissato le maggiorazioni mensili per i cereali foraggeri; che per garantire il funzionamento ininterrotto del

meccanismo dei prelievi suddetto è opportuno basarsi sulle maggiorazioni mensili che possono formare oggetto di una decisione del Consiglio per la campagna 1994/1995; che tale fissazione non pregiudica tuttavia eventuali misure da prendere in applicazione di decisioni che il Consiglio può adottare ulteriormente in materia di maggiorazioni mensili per i cereali foraggeri per la campagna 1994/1995;

considerando che il valore della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2764/75; che il valore della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 3 di tale regolamento;

considerando che il suddetto articolo 3 prevede che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale sia pari alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per il periodo di cinque mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che tale periodo è quello che va dal 1° gennaio al 31 maggio 1994;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7% della media dei prezzi limite validi per i quattro trimestri che precedono il 1° aprile di ciascun anno;

considerando che i prelievi applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2759/75, diversi dai suini macellati, devono essere derivati dal prelievo per i suini macellati in funzione dei coefficienti fissati per tali prodotti, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2759/75, nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3944/87 della Commissione, del 21 dicembre 1987, relativo alla fissazione dei coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti nel settore delle carni suine<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2242/91<sup>(7)</sup>;

considerando che i prelievi applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2759/75 si compongono di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere derivato dal prelievo per i suini macellati in funzione dei coefficienti fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3944/87;

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 84 del 29. 3. 1994, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 21.<sup>(5)</sup> GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 46.<sup>(6)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 25.<sup>(7)</sup> GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 21.